

**Obbligazioni & Default.** Come muoversi per vie ufficiali

# Le alternative possibili per recuperare le perdite

**N**on c'è soltanto Internet. Anzi. L'esperienza del comitato di obbligazionisti **Lehman Brothers** (vedi articolo in pagina), nato sulla Rete in maniera spontanea, ha delle alternative ufficiali. Vie più formali da percorrere. Associazioni consumatori e Conciliatore bancario le più note.

«Per quanto ci riguarda privilegiamo sempre la strada conciliativa - afferma Francesco Avallone, vicepresidente di **Federconsumatori**, una delle associazioni più rappresentative (125mila iscritti, 800 sedi in Italia) -. Soltanto il 5% di pratiche finisce davanti al giudice. Tra l'altro in tema obbligazioni, dopo Cirio e bond argentini, c'è una nutrita giurisprudenza. Senza dimenticare i numerosi tavoli di conciliazione con le banche». Il costo dell'iscrizione all'associazione è di 30 euro per la durata di 12 mesi. Ma al momento, per i Lehman-people, non è stato ancora aperto un tavolo. «Le banche vogliono prima capire quanto si riesce a recuperare dal Chapter 11 americano - conferma Avallone -. Per esempio, se gli obbligazio-

## Conciliare o fare causa? E riapre il «basso rischio» di Patti Chiari

nisti riescono ad ottenere un 30%, gli istituti sapranno di dover trattare al massimo sul 70% della somma iniziale».

C'è poi il Conciliatore bancario. «Dal nostro sito ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) è possibile scaricare il modulo per avviare la procedura - spiega Giuseppe Tiracorrendo, segretario generale dell'organismo accreditato presso il ministero della Giustizia -. Noi contatteremo la controparte, che di solito è una banca, per trovare la soluzione». Il problema è che i risparmiatori, da soli, hanno poco «peso specifico». «Possono anche raggruppare le domande per ciascuna banca e inviarcele», aggiunge Tiracorrendo. Costo per la pratica: 30 euro.

E gli organi ufficiali delle banche? L'Abi, l'associazione

di categoria, ha dato incarico allo studio legale internazionale **Allen&Overy** di seguire la procedura Chapter 11 di Lehman in America. Nei giorni scorsi le banche hanno ricevuto un documento di 85 pagine in cui si faceva il punto della situazione sull'ex investment bank e anche sulla crisi di alcuni istituti islandesi. C'è poi il capitolo **Patti Chiari**, il portale online creato da un consorzio di banche italiane. Al centro di polemiche nei mesi scorsi: fino al ridosso del 15 settembre 2008, giorno dell'annunciato crack di Lehman, le obbligazioni della banca Usa erano inserite ancora tra quelle «a basso rischio». Una sezione quest'ultima che è stata sospesa e che, in base all'avviso sul sito web, doveva tornare in funzione nel marzo 2009. E invece? «L'elaborazione ed i test necessari per implementare un nuovo servizio necessitano di tempi un po' più lunghi rispetto a quelli annunciati - fanno sapere dal consorzio -. La nuova iniziativa sarà quindi a disposizione entro il mese di aprile».

**V.D'A.**



## Conciliatore bancario: storia di una riforma

■ DI ALBERTO MUCCI

Una rivoluzione silenziosa, ma non per questo meno impegnativa, sta caratterizzando il delicato e variegato settore delle vertenze giudiziarie. Il governo, d'accordo con i molteplici protagonisti della vita economico-finanziaria e sociale, tende ad estendere, passo dopo passo, il ricorso alla soluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria. L'obiettivo è di ridurre l'attuale volume dei procedimenti giudiziari (cinque milioni di processi civili bloccano l'attività dei tribunali).

Un po' di storia è utile per comprendere i cambiamenti in atto. Fin dall'inizio degli anni Novanta, le banche hanno cominciato a offrire ai clienti la possibilità di risolvere rapidamente le eventuali controversie che nascevano dall'attività operativa. Da qui la nascita dell'ufficio reclami, costituito in ogni banca, per garantire una prima verifica del contenzioso. Nel 1993 nasce l'ombudsman, giuri bancario per assicurare un giudice d'appello al quale rivolgersi prontamente contro le decisioni dell'ufficio reclami della banca che non siano ritenute soddisfacenti. Si registra così un generale costante rafforzamento della cosiddetta «giustizia alternativa». In linea con questo orientamento nasce, nel 2005, il conciliatore bancario-finanziario, attraverso il quale si configurano infatti tre istituti alternativi. Primo: l'arbitrato, istituito da tempo operativo che le parti possono utilizzare in piena libertà. Il ricorso all'arbitrato viene previsto in genere nei contratti. Secondo: il giuri bancario, che è il giudice alternativo a cui possono rivolgersi i clienti, consumatori e imprese, per risolvere le controversie con le banche e gli intermediari finanziari. Il cliente può chiedere all'ombudsman una decisione

nei confronti di una banca o intermediario su controversie fino a 50 mila euro, importo che si riferisce al danno per cui si chiede l'intervento del giuri. Terzo: la conciliazione. Le parti si mettono d'accordo per cercare fuori dalla giustizia ordinaria un accordo, assistiti da uno specialista indipendente. Il conciliatore, appunto.

**Il conciliatore bancario è nato da una iniziativa promossa dalle banche per dare alla clientela un'alternativa alla procedura giudiziaria.** Si è progressivamente aggiornato; si è arricchito di professionalità e competenza. E ora vi partecipano anche Poste Italiane e varie società finanziarie. Caratteristica significativa è che nell'attività di conciliazione l'accordo raggiunto può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altre parole, in caso di mancato rispetto dell'accordo, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione.

La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli organismi di conciliazione costituiti da privati o da enti pubblici possano risolvere le controversie in materia societaria e bancaria. Il ministero della Giustizia ha stabilito che i conciliatori debbono avere particolari requisiti professionali.

**Se le parti raggiungono un accordo grazie al conciliatore, il rapporto tra banca e cliente prosegue**

**Il conciliatore non è un giudice, non ha l'obiettivo di emettere un giudizio, ma è un «paciere»,** che punta a comporre una controversia con soddisfazione delle parti. Il notevole vantaggio di questo strumento consiste nel fatto che se l'accordo viene raggiunto, le parti mantengono in vita i loro rapporti commerciali, contrariamente a quanto avviene in caso di ricorso al giudice. Questa articolazione è destinata a mutare in funzione della progressiva applicazione della legge sul risparmio del 2005 e dei cambiamenti della società italiana. In pratica avremo due istituti: gli organismi volontari (come appunto il conciliatore) e gli organismi previsti da particolari provvedimenti che gestiranno le controversie in materia di servizi bancari, con il sistema Banca d'Italia e in materia di servizi di investimento con l'intervento della Consob.

L'associazione del settore si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti in questi primi anni di rodaggio. Sono stati nominati (fine 2008) 96 conciliatori, assicurando la presenza in tutte le regioni, e in prospettiva, in tutte le province. Le richieste di conciliazione presentate finora sono oltre 500. È stato pubblicato un libro di oltre 700 pagine con le motivazioni delle decisioni di maggiore interesse assunte dall'ombudsman.

La storia del conciliatore bancario è la storia di una riforma che non costa e che dà risultati. Una riforma che vede l'iniziativa del privato cittadino ottenere spazi operativi nell'ambito di specifiche norme di legge. Una storia in itinere che, superato il rodaggio, dovrebbe ulteriormente svilupparsi e arricchirsi di risultati per creare un clima sempre più positivo nel rapporto della banca con i suoi clienti. ■